

News n. 3/2013 del 11/01/2013

Novità sull'obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione

L'art. 5, comma 2, della Legge n. 221 del 17/12/2012 ha modificato il termine entro il quale tutte le imprese individuali sono tenute a depositare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anticipando la scadenza dell'adempimento al 30 giugno 2013 (termine originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 al 31/12/2013).

Lo stesso articolo ha variato anche i termini di sospensione delle domande di iscrizione di imprenditori individuali presentate all'Ufficio Registro Imprese senza indicazione dell'indirizzo di PEC riducendoli a 45 giorni (periodo originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 in 90 giorni) trascorsi i quali *"la domanda si intende non presentata"*.